



# COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**n. 2**

**del 18/02/2016**

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 8 DEL 28/04/2015.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore **19,30** Solita sala delle Adunanze, alla seduta ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>  P  </b>	<b>  A  </b>	<b>  P  </b>	<b>  A  </b>
<b>1) Mancini Sergio</b>	<b>S</b>		<b>10) Marini Roberto</b>	<b>S</b>
<b>2) Collinvitti Giorgio</b>	<b>S</b>		<b>11) Cappelletti Alfonso</b>	<b>S</b>
<b>3) Giuliani Giacomo</b>	<b>S</b>		<b>12) Tessitori Gianfranco</b>	<b>S</b>
<b>4) Guarnacci Marcello</b>	<b>S</b>		<b>13) De Mei Luca</b>	<b>S</b>
<b>5) Dell'Omo Andrea</b>	<b>S</b>			
<b>6) Dell'Omo Nadia</b>		<b>S</b>		
<b>7) Guarnacci Bruno</b>	<b>S</b>			
<b>8) Marcelli Romeo</b>	<b>S</b>			
<b>9) Ferrarese Antonio</b>	<b>S</b>			

Assegnati n. 13  
in carica n. 13

Presenti n. 12  
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Dott. Mancini Sergio, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FALSO DANIELA.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

- L'imposta comunale unica, disciplinata dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 147/2013 si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili, collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;
- I suddetti presupposti impositivi giustificano l'articolazione dell'Imposta nella IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, nella TARI (Tassa Rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

**RICHIAMATA** la deliberazione C.C. n. 8 del 28/04/2015 con la quale l'Amministrazione Comunale provvedeva ad approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IUC);

**VISTO** che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare un unico regolamento per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema di tributi comunali;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

**RITENUTA**, pertanto, sulla base delle considerazioni di cui sopra e del susseguirsi dei numerosi interventi legislativi previsti dalla legge Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) che ha apportato numerose novità in materia di fiscalità locale, la necessità di provvedere a modificare il vigente "Regolamento per la disciplina della I.U.C.;

**VISTO** Il Comune di Norma intende promuovere il compostaggio domestico dei residui organici al fine di contribuire a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati con effetti positivi sull'ambiente e ridurre i costi di smaltimento a carico della collettività.

**VISTO** il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 31/10/2015 il quale stabilisce che, per l'anno 2016 è differito al 31 MARZO 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

**VISTO** l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**ASCOLTATI** gli interventi;

Con i seguenti voti resi con le forme di legge:

Presenti: 12

Votanti: 12

Astenuti: =====

Contrari: 4

Favorevoli: 8

## DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 8 del 24/04/2015 – Componente IMU (Imposta Municipale Unica), componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili), componente TARI (Tributo Servizi Indivisibili) per le motivazioni indicate in premessa, nei termini di seguito riportati:

**1. All'art. 7.B (IMU) al comma 11 è stata inserita la lettera h):**

*h) "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23."*

**2. All'art. 13.B (IMU) al comma 1 è stata inserita la lettera s):**

*s) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*

**3. All'art. 13.B (IMU) al comma 1 è stata inserita la lettera t):**

*t) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.*

**4. All'art. 13.B (IMU) dopo il comma 2 è inserito il comma:**

*3) RIDUZIONI:*

*a) Per gli immobili locati a canone concordato cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.*

**5. All'Art. 3.C (TASI) il comma 1^ è sostituito dal seguente:**

*1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9."*

**6. All'art. 3.C (TASI) sono stati aggiunti il comma 4^ ed il comma 5^:**

*4. Sono altresì esclusi dalla TASI i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di NORMA, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.*

*5. E' esclusa dalla TASI la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*

**7. All'art. 5.C (TASI) al comma 3^ dopo la parola "L'occupante" è inserita la seguente frase:**

*"che non abbia adibito l'unità immobiliare ad abitazione principale".*

**8. All'Art. 8.C (TASI) al comma 11^ è stata inserita la lettera d):**

*d) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.*

**9. All'Art.10.C (TASI) è stato inserito un nuovo comma 6^, quindi il vecchio comma 6^ è diventato comma 7^:**

6. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ordinaria stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento».

**10. All'art. 10 comma 7<sup>a</sup> è stata inserito la lettera i)**

i) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».*

**11. Dopo l'Art. 10.C (TASI) è stato inserito un nuovo articolo "IMMOBILI MERCE", di conseguenza gli articoli successivi seguono una nuova numerazione progressiva.**

**12. L'Art. 24.D (T.A.R.I.) è stato sostituito dal seguente:**

1. *Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione in percentuale sulla TARI, il cui importo viene deciso annualmente dall'amministrazione comunale anche sulla base della stima del peso specifico sottratto al conferimento in discarica. Tale importo potrà essere anche maggiorato se supportato da risultati positivi accertati. Lo sconto in percentuale sarà sempre riportato e visibile sulla bolletta della TARI.*
2. *La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.*
3. *Lo sconto percentuale sulla TARI sarà effettuato di anno in anno previa verifica da parte del personale appositamente incaricato dal comune che accerterà l'attività effettivamente svolta da parte delle utenze e provvederà a stilare un elenco dei nuclei familiari che conducono tale attività in maniera continuativa e che per questo hanno diritto al predetto sconto.*
4. *Nel caso in cui durante la fase di verifica venga accertato il mancato utilizzo della compostiera da parte dell'utenza richiedente, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito e l'utenza dovrà riconsegnare la compostiera presso le strutture comunali. Allo stesso modo nel caso in cui venga accertata la mancata attivazione dell'attività di compostaggio l'utente non avrà diritto allo sconto percentuale sulla TARI.*
5. *Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riservate:*
  - a) *A tutte le utenze del territorio comunale iscritte a ruolo come utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani, con le modalità del presente Regolamento; le suddette agevolazioni sul pagamento della TARI saranno applicate, al nucleo familiare dell'utente iscritto al ruolo, nella misura che sarà definita dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione delle tariffe. In fase di prima applicazione del Regolamento le e solo per l'anno 2016 le agevolazioni entreranno in vigore a decorrere dal 01.01.2016.*
  - b) *Ai contribuenti che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARI.*
  - c) *Ai contribuenti che richiedono l'agevolazione sul pagamento della TARI compilando l'apposita autocertificazione;*
6. *La presentazione dell'istanza di agevolazione agisce quale autocertificazione del richiedente che dichiara di effettuare il compostaggio domestico dei rifiuti organici secondo le modalità indicate, e con i sistemi previsti, nel presente Regolamento. Il Comune ha 60 giorni di tempo per motivare l'eventuale diniego dell'istanza (es. documentazione incompleta, metodo di compostaggio non corretto, compostaggio della sola frazione verde e non degli scarti di cucina, ecc...).*
7. *Per l'anno 2016, i soggetti sottoscrittori della apposita convenzione per il compostaggio domestico beneficeranno della riduzione della T.A.R.I. pari al 20%.*
8. *Per gli anni successivi tale percentuale sarà determinato annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe TARI, compatibilmente con le esigenze di bilancio e nel rispetto della copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, previa attestazione tecnico/contabile resa dal responsabile del servizio di riferimento.*
9. *Per le annualità successive al 2016 l'istanza deve essere presentata entro e non oltre il **20 gennaio del medesimo anno.***
10. *Le istanze tardive troveranno applicazione, ai fini della riduzione della TARI, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.*
11. *Il beneficio della riduzione della T.A.R.I. è subordinato alla corretta conduzione del processo di compostaggio ed al rispetto di quanto riportato nel presente regolamento.*
12. *La riduzione della tassa rifiuti è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, soffitte ecc.*
13. *Presupposto della riduzione della tassa rifiuti è l'uso abitativo, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.*
14. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale o altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio*

*domestico della frazione umida.*

15. *Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico non sia in corso di effettuazione, o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, la riduzione sarà revocata con conseguente recupero della somma non versata.*
16. *Il richiedente si obbliga a rispettare il divieto di conferire il compost nel circuito di raccolta.*
17. *Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rimanda al vigente Regolamento del compostaggio domestico.*

-di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione sono abrogate le disposizioni regolamentari in contrasto con il regolamento IUC così come modificato dal presente atto;

- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui al comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

In prosieguo, con ulteriore votazione resa con le forme di legge:

Presenti: 12  
Votanti: 12  
Astenuiti: =====  
Contrari: 4  
Favorevoli: 8

#### **DELIBERA**

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

## **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/02/2016**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**  
**F.to Dott. MANCINI SERGIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa FALSO DANIELA**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
**F.to COLLINVITTI GIORGIO**

---

Prot. N.

Li

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

### **È copia conforme all'originale**

Dalla residenza comunale, li 24/02/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa FALSO DANIELA**

---

### **Reg. n° 209 del 24/02/2016**

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 24/02/2016 al 10/03/2016 senza reclami.

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**  
**F.to ZIZZI ROBERTO**

il Segretario comunale:

Visti gli atti d'ufficio;

Visto che la suesesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza reclami;

### **A T T E S T A**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Dalla residenza municipale, li 18/02/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa FALSO DANIELA**